

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione

del 1º aprile 2020

che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 21 febbraio 2019 la Commissione europea ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro (*glass fibre fabrics* — «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC») e dell'Egitto (denominati collettivamente «i paesi interessati») ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata l'8 gennaio 2019 da Tech-Fab Europe («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti GFF. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e di conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Il 16 maggio 2019 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni distinta relativa alle importazioni nell'Unione di prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto e ha avviato un'inchiesta separata. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

1.2. Registrazione delle importazioni

- (4) Il 31 luglio 2019 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni di prodotti GFF originari dei paesi interessati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha argomentato che le importazioni di prodotti GFF sono aumentate considerevolmente dopo il periodo dell'inchiesta e che nell'Unione è in corso un accumulo di scorte la cui entità minaccia di compromettere l'effetto riparatore delle potenziali misure antidumping.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11).

